

Roma, gennaio 2003

**TARDIVITÀ NELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL D.Lgs. 231/2002 IN ORDINE AL COMPUTO AUTOMATICO DEGLI
INTERESSI DI MORA
ASPETTI GESTIONALI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI**

di Giovanni Mocci - Dottore commercialista e Revisore contabile - Cultore di Diritto Tributario presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Aquila - e-mail: giovanni.mocci@virgilio.it

Nella GU n.249 del 23 ottobre 2002 è stato pubblicato il D.Lgs. 231/2002 attuativo della Direttiva comunitaria 2000/35/CE di contrasto dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali ed è utile evidenziare i riflessi di tale provvedimento sia in relazione all'assetto organizzativo amministrativo del contribuente, sia in termini di impatto sulla determinazione del reddito del contribuente stesso.

Va infatti ricordato che, nella prassi amministrativa, la logica commerciale del mantenimento di buone relazioni con la clientela hanno in genere prevalso rispetto ai rigidi principi civilistici della formazione del bilancio, principi che - come di seguito evidenziato - comportano la maturazione degli interessi moratori, per competenza, alla scadenza dell'obbligo di pagamento, senza rendersi necessaria la formale costituzione in mora del debitore.

Stante la nuova disposizione, in sostanza, la predominanza delle esigenze di tipo commerciale rispetto all'osservanza delle regole bilancistiche appare senza dubbio temperata ed è invece rafforzata l'opportunità di monitorare i tempi di incasso dei crediti per rilevare, *secondo criteri di competenza*, il rateo degli interessi di mora di cui al citato D.Lgs. 231.

Il provvedimento tende a favorire il rispetto delle scadenze di pagamento, fissando penalità per il debitore inadempiente.

Infatti, è prevista la decorrenza automatica degli interessi di mora, con la determinazione di un tasso di mora molto elevato, e sono poste a carico del debitore ritardatario anche le spese sostenute dal creditore per il recupero del credito.

Il decreto inoltre modifica, a tutela del creditore, le regole per chiedere al giudice il decreto ingiuntivo con cui avviare la procedura esecutiva.

Appresso è dato conto, in maniera schematica, dei punti salienti del provvedimento in discussione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Pagamenti relativi a transazioni commerciali (consegna di beni o prestazioni di servizio) intervenute tra imprese, imprese e pubbliche amministrazioni.

Sono dunque da ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs 231 i pagamenti aventi natura diversa da quella di corrispettivo (ad esempio, contributi, penalità, erogazioni di finanziamenti).

Nella nozione di imprenditore va incluso l'esercente arti e professioni.

Pagamenti per i quali è esclusa l'applicazione della nuova normativa:

- debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
- richieste di interessi inferiori a 5 euro;
- pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

TERMINE DI PAGAMENTO

Il termine di pagamento può essere liberamente stabilito dalle parti nel contratto, ma sempre nel rispetto dell'equità dei rapporti tra imprese; non potrà dunque sussistere, ad esempio, un termine di pagamento gravemente iniquo a sfavore del creditore.

Qualora invece non venga stabilito contrattualmente, il termine di pagamento, come indicato dall'art.4 del decreto di cui in oggetto, sarà per legge di:

- 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- 30 gg dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, nel caso in cui non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- 30 gg. dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- 30 gg. dalla data di accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca anteriore a tale data.

DECORSO AUTOMATICO DEGLI INTERESSI MORATORI

Gli interessi moratori - cioè quelli dovuti dal debitore a seguito di un ritardo nel pagamento e salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile - **decorrono automaticamente** dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Non è più dunque necessaria la costituzione in mora.

L'art. 6 del decreto legislativo prevede, a tutela del creditore, che devono essere indennizzate le spese sostenute per il recupero del credito.

Le parti, nella propria libertà contrattuale possono stabilire un tasso di mora superiore/inferiore rispetto a quello indicato dall'art.5 del decreto (saggio d'interesse della Banca centrale europea maggiorato di 7 punti- Il Ministero dell'economia e finanze né da notizia con pubblicazione nella G.U. nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Per i prodotti alimentari deteriorabili il tasso di riferimento è maggiorato di due punti).

Il tasso di mora stabilito dalle parti, qualora gravemente iniquo, sarà annullato in sede giurisdizionale.

Quanto sopra stabilito in relazione agli interessi moratori, automaticità e misura, varrà anche per i pagamenti derivanti da contratti di subfornitura. L'art.10 del provvedimento prevede, infatti, la modifica dell'art.3 della legge n°192/98.

QUESTIONI DI NULLITÀ CONTRATTUALE


L'art.7 del decreto prescrive la nullità degli accordi delle parti sui termini di pagamento e sugli interessi di mora, quando risultano iniqui a danno del creditore. Sono inique quelle clausole che consentono ad una parte di approfittare dell'altra (es. pretesto per il debitore di procurarsi liquidità aggiuntiva).

Il giudice che rileva una clausola iniqua dichiara la stessa nulla - anche d'ufficio cioè senza richiesta di parte - e, avuto riguardo all'interesse del creditore, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo.

E' la giurisprudenza che - ove adita da una delle parti negoziali - valuterà le clausole negoziali per riscontrarne la non iniquità.

Al giudice potranno ricorrere i singoli imprenditori (per reagire a imprenditori o pubbliche amministrazioni ritardatarie) e anche dalle associazioni degli artigiani e delle piccole e medie imprese che potranno chiedere, a tutela di interessi collettivi, l'annullamento delle clausole inique e/o la pubblicazione del provvedimento.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento il giudice, anche su iniziativa dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro (da € 500 a € 1.100) per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.



1. Decorrenza del D.Lgs. 231/2002 e regime applicabile anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il D.Lgs. 231/2002 di penalizzazione del debitore moroso è entrato in vigore il 7 novembre 2002, vale a dire il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale e trova applicazione soltanto con riferimento ai contratti conclusi a decorrere dall'8 agosto 2002 (art.11, comma 1, del D.Lgs. 231).

Può, dunque, darsi il caso di pagamenti che - sebbene scaduti alla citata data del 7 novembre 2002 - non ricadono nell'applicazione dell'automatismo degli interessi di mora, qualora essi traggano origine da contratti formatisi prima della cennata data dell'8 agosto 2002¹.

E' viceversa possibile che ai pagamenti scadenti anteriormente al 7 novembre 2002 torni applicabile il computo automatico degli interessi, anche se alla data cennata il D.Lgs. 231 ancora non è entrato in vigore.

Va infatti ricordato che - già prima del varo del D.Lgs. 231/2002 - le disposizioni del C.C. nonché l'interpretazione giurisprudenziale, prevedevano che, in presenza di un obbligo di pagamento, la costituzione in mora dovesse avvenire *ex re*, vale a dire senza essere richie

¹ Si tratta dei crediti verso la Pubblica Amministrazione. Stante, infatti, quanto di seguito precisato, le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art.1182, comma 3, del C.C. (secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto una somma in denaro deve essere adempiuta presso il domicilio del creditore), che i debiti pecuniari delle Pubbliche Amministrazioni vengono estinti presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice.

Ciò comporta che al ritardo dei pagamenti discendenti da contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002 non solo non si applica la disciplina del D.Lgs. 231 di computo automatico degli interessi moratori, ma non ricorrono neppure i presupposti per gli effetti della "mora *ex re*" ai sensi dell'art.1219, comma 2, del C.C., occorrendo invece la costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui all'art.1219 citato, affinché sorga la responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggior danno.

sta una specifica forma rituale² per eccepire la negligenza contrattuale del debitore inadempiente.

Eccezione a tale regola, come visto, era posta esclusivamente nell'ipotesi di inadempienza della Pubblica Amministrazione, nel qual caso era invece necessaria la formale intimazione a pagare.

Il D.Lgs. 231, in sostanza, comporta l'estensione della platea dei debitori soggetti al computo automatico degli interessi di mora oltre che l'elevazione della misura degli interessi stessi (si applica l'interesse della Banca Centrale Europea, maggiorato di 7 punti, in luogo del saggio legale di interesse).

Va da sé - sotto il profilo oggettivo - che per verificare la ricorrenza o no del presupposto temporale della formazione del contratto alla data dell'8 agosto 2002 (data dalla quale, come visto, ha efficacia il D.Lgs.231) occorre fare riferimento al cosiddetto "principio della cognizione", stabilito dall'art.1326 del C.C., principio in base al quale per il perfezionamento del contratto è sufficiente che il proponente conosca l'accettazione dell'altra parte.

² Per i rapporti negoziali formatisi anteriormente all'8 agosto 2002, il momento di decorrenza degli interessi di mora è fissato dagli artt.1218 e segg. del C.C. concernenti l'inadempimento delle obbligazioni.

A norma dell'art.1224 del C.C., la produzione degli interessi nella misura legale, o eventualmente nella misura superiore a quella legale stabilita dalle parti, decorre dal giorno della mora.

In pratica, la costituzione in mora costituisce una fase procedurale indispensabile per l'inizio di decorrenza degli interessi moratori dovuti per il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni, se non che - in base al disposto dell'art.1219, comma 2, del C.C. - *detta costituzione non è necessaria quando è scaduto il termine e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore, condizione che ricorre nel caso in cui l'obbligazione ha per oggetto il pagamento di una somma in denaro.*


Va infatti ricordato che, in base al disposto dell'art.1182, comma 3, del C.C., «l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza».

Ciò stante, in linea generale, nel caso - come quello del pagamento di una somma in denaro - in cui l'iniziativa dell'adempire compete soltanto al debitore e al creditore è riservato solo il compito meramente passivo di ricevere la prestazione, non è richiesta una specifica forma rituale per costituire in mora il debitore inadempiente alla data di scadenza dell'obbligazione pecuniaria (in questo senso è la Corte di Cassazione, Sez.II sentenze n.4664 del 17/12/76 e n.6887 del 23/7/94).

Invece, nella specifica fattispecie dei debiti pecuniari delle Pubbliche Amministrazioni, le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182 del C.C., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice. Questo comporta che il ritardo del pagamento non determina automaticamente gli effetti della "mora ex re" ai sensi dell'art. 1219, commi 2 e 3 del C.C., occorrendo invece la costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui al citato art.1219 del C.C., affinché sorga la responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggior danno (Cfr. in questo senso la Corte di Cassazione, Sez.I, sentenza n.2478 del 21/2/2002 e sentenza n.4476 del 20/5/1997, Sez.Lavoro, sentenza n.4269 del 20/7/1984, Sez.II, sentenza n.4561 del 17/4/1993).

Infatti, il contratto si perfeziona nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha notizia dell'accettazione dell'altra parte (art.1326 del C.C.).

E' dunque rilevante la data del contratto, laddove questo venga formalizzato sotto forma di atto pubblico o privato, ovvero la data dello scambio di corrispondenza, cioè della reciproca trasmissione di lettere in carta intestata sottoscritte dal solo mittente (e riportanti i termini dell'accordo), ove l'accordo nasca in forma epistolare.



2. Gli interessi di mora nella determinazione del reddito di impresa.

Per i soggetti in esercizio di impresa, tutte le categorie di interessi attivi, anche quelli derivante da inadempienza dei pagamenti da parte dei clienti, concorrono a formare il reddito imponibile «per l'ammontare maturato nell'esercizio» (art. 56, comma 3, del DPR 917/1986). Anche gli oneri finanziari connessi con il ritardato pagamento dei fornitori seguono il criterio della competenza posto che in questo senso dispone il combinato disposto degli artt.63 e 75 del citato DPR 917.

In pratica, indipendentemente dalle innovazioni recate dal D.Lgs. 231, il criterio cui deve informarsi l'iscrizione degli interessi moratori è quello della competenza. In questo senso si è per altro espressa l'Amministrazione finanziaria (Cfr. la Circolare del Ministero delle finanze n.43/9/1100 del 20/11/1979) che, ai fini dell'accertamento del reddito gli «interessi non evidenziati in bilancio e, comunque, quelli per i quali non sia avvenuto l'accantonamento nell'apposito fondo, devono essere assoggettati a tassazione nel periodo di maturazione»³.

³ Resta ferma, per le imprese industriali così come per gli esercenti arti e professioni, l'irrelevanza delle componenti finanziarie ai fini IRAP.

Come noto, tuttavia, le disposizioni tributarie consentono al contribuente imprenditore di far concorrere alla formazione del reddito gli interessi di mora soltanto quando questi vengono effettivamente accettati dal cliente.

Infatti, al fine di scongiurare la tassazione di elementi reddituali di incerta esigibilità, l'art.71, comma 6, del DPR 917/86 consente al contribuente, a fronte degli interessi moratori, di costituire, con piena rilevanza fiscale, uno speciale accantonamento per rischi su crediti destinati ad affluire in un apposito fondo del passivo del bilancio, distinto da quello per i crediti commerciali. L'ammontare può essere liberamente determinato dal contribuente fino a concorrenza dell'intero montante degli interessi moratori imputati al conto economico.

In tal modo si consente esplicitamente, sia ai fini fiscali che a quelli civilistici, che gli interessi moratori concorrano alla formazione dell'utile nel periodo d'imposta in cui risultano effettivamente realizzati.

D'altra parte, la regola della competenza vale anche dal lato degli interessi passivi dovuti per l'inadempienza dei pagamenti ai fornitori, nel senso che essi possono essere portati in deduzione dal reddito esclusivamente nel periodo di imposta della loro maturazione, non in quello in cui essi sono effettivamente pagati al creditore.

Il principio della competenza comporta che - ove gli interessi di mora passivi non vengano stanziati nell'esercizio della loro insorgenza - il loro pagamento è penalità che non può essere portata in deduzione dal reddito.

Ciò stante, sotto il profilo operativo, è consigliabile rilevare gli interessi moratori nell'esercizio di competenza, sia che essi si riferiscano ai crediti, sia che essi afferiscano i debiti.

Tale soluzione consente non solo di affrancare il contribuente dal rischio di accertamento per la mancata iscrizione di proventi, ma permette al contribuente stesso di dedurre gli oneri finanziari nel periodo di imposta di maturazione⁴.

Resta inteso che l'imposizione degli interessi attivi sarà rinviata all'esercizio del loro effettivo incasso, attraverso l'accantonamento dell'apposito Fondo distinto da quello relativo ai rischi sui crediti commerciali.

La deduzione degli interessi di mora passivi, invece, sarà soltanto temporanea, atteso che sorgerà materia tassata nel caso del loro abbuono da parte del creditore.

Lo stanziamento degli interessi attivi di mora - seppure, come visto, si renda necessario per il principio della competenza - non sempre presuppone che ne venga effettivamente reclamata la riscossione, postochè in molti casi prevale l'esigenza della conservazione di un buon rapporto con la clientela oppure si sceglie di abbuonare gli interessi di mora proprio per favorire l'incasso del credito principale.

A questo riguardo, sotto il profilo fiscale, va innanzitutto evidenziato che il mancato incasso del credito per interessi di mora va a tutti gli effetti equiparato ad una perdita di cui all'art.66, comma 3, del DPR 917/86, ancorché civilisticamente detta perdita sia portata a deconto del preconstituito "Fondo interessi di mora". E' dunque necessario che il contribuente verifichi la sussistenza degli «elementi certi e precisi» richiesti dal citato art.66 per la deduzione di tale perdita.

A questo proposito il contribuente deve avere cura di formalizzare al cliente che ha estinto il proprio debito l'eventuale "abbuono" degli interessi di mora.

⁴ Come appreso evidenziato, gli interessi di mora non debbono formare oggetto di fatturazione e pertanto gli interessi passivi di mora possono essere imputati nel rispetto del principio della competenza indipendentemente dalla circostanza che essi siano effettivamente addebitati da parte del creditore.

E' anche necessario che la rinuncia alla pretesa degli interessi non costituisca una liberale concessa al cliente, in quanto tale fiscalmente irrilevante per la mancata ricorrenza dei presupposti di deducibilità di cui all'art.65 del DPR 917/86.

Correttamente, infatti, l'Amministrazione finanziaria evidenzia (Cfr. la Risoluzione del Ministero delle Finanze n.9/557 del 9 aprile 1980) che «è principio generale di deducibilità fiscale quello che pone come condizione il requisito della "inerenza" dei costi ed oneri ... ma anche nella ricorrenza di quel concetto di "inevitabilità" dello stesso. Sotto quest'ultimo aspetto potrebbe dubitarsi che una rinuncia volontaria ad un credito possa considerarsi come onere inerente.

Va tuttavia precisato come, in tema di gestione aziendale, l'inerenza, e quindi l'inevitabilità di un costo od onere va riconosciuta per il solo fatto che tale costo od onere si ponga in una scelta di convenienza per l'imprenditore, ovverosia quando il fine perseguito è pur sempre quello di pervenire al maggior risultato economico.

Ovviamente l'accertamento di un siffatto carattere va condotto con riferimento alle specifiche condizioni in cui l'operazione si concreta al fine di verificare che la stessa realizzi effettivamente una scelta di convenienza per l'impresa».

Da quest'ultimo punto di vista, la convenienza per l'impresa a soprassedere sulla pretesa degli interessi di mora può emergere considerando i seguenti fattori:

- esiguità dell'importo degli interessi rispetto alla sorte capitale;
- spese occorrenti per l'eventuale instaurazione di una procedura di recupero crediti con il sostenimento di una perdita maggiore rispetto all'importo preteso;
- possibilità di sviluppo degli affari con il cliente, sviluppo che può essere compromesso da un atteggiamento troppo inflessibile sulla tempestività dei pagamenti.

Seguendo, dunque, la traccia di tali argomenti, il contribuente può articolare la propria difesa nell'eventualità che intenda rinunciare a perseguire l'incasso dei crediti per gli interessi di mora.

3. Gli interessi di mora nella determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

Gli interessi di mora rilevano in modo non univoco nella determinazione del reddito degli esercenti arti e professioni giacché essi - per le ragioni appresso riportate - pur essendo deducibili se afferenti posizioni debitorie verso i fornitori, gli stessi non formano materia tassata nel caso in cui maturino nei confronti dei clienti.

A questo proposito va innanzitutto ricordato che il reddito di lavoro autonomo è sostanzialmente informato al principio di "cassa" (art.50 del DPR 917/86), fatte salve le deroghe specificatamente previste.

Infatti, il sistema di determinazione del reddito di lavoro autonomo è improntato al principio di cassa in quanto l'imponibile è commisurato alla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura "percepiti" nel periodo d'imposta e quello delle "spese sostenute" nel periodo stesso (art.50, comma 1, del DPR 917/86).


Conta pertanto la data di effettivo sostenimento della spesa e di incasso dei compensi, data attestata non solo dalla scritturazione nei registri tenuti dall'esercente arti e professioni, ma anche dalla contabile bancaria (estratto conto), da cui si evincono la data di versamento e la valuta.

Per quanto riguarda, l'aspetto reddituale degli interessi, va ricordato che - stante il disposto dell'art.50 - non tutte le tipologie di somme concorrono a formare il reddito imponibile dell'esercente arti e professioni, ma soltanto quegli importi che hanno natura di *compensi*, vale a dire di dazioni di pagamento dipendenti da contratti a prestazioni reciproche nella quale è

richiesto al professionista l'obbligo di un *facere* consistente in una determinata prestazione professionale⁵.

A diversa conclusione si deve invece pervenire in relazione alla deduzione degli interessi di mora passivi, postochè se gli incassi del professionisti formano reddito solo se consistono nella manifestazione finanziaria di compensi, le spese sono deducibili alla sola condizione che siano inerenti all'esercizio delle arti e professioni⁶.

E' dunque legittimo concludere che gli interessi di mora costituiscono, per il professionista, componenti negativi di reddito ove si riferiscano a posizioni debitorie connesse con l'esercizio dell'attività.



⁵ Implicitamente conforme a tale interpretazione è l'avviso espresso dall'Amministrazione finanziaria (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.58/E del 18/6/2001, paragrafo 2.3) con riferimento alla ripartizione delle spese comuni tra professionisti. L'Amministrazione ha precisato che le somme ottenute dal professionista a titolo di rimborso delle spese di studio hanno riflessi reddituali non diretti, come nel caso del compenso per prestazioni professionali (soggetto a ritenuta di acconto ai sensi dell'art.25 del DPR 600/73), ma in via indiretta, cioè come contrazione delle spese riconosciute in deduzione (fattispecie esclusa dalla ritenuta di cui all'art.25 del DPR 600/73).

Soccorre, nel senso innanzi riportato, anche la normativa in materia di IVA, tributo che - come noto - è di tipo giuridico. Ai fini di detto tributo, infatti, gli interessi di mora sono irrilevanti [art.15, punto 1), del DPR 633/72] proprio perché hanno natura diversa da quella di *compenso*.

⁶ Cfr. in questo senso la Circolare del Ministero delle Finanze n.26 del 29/7/1981, la Risoluzione del Ministero delle Finanze n.8 del 5/10/1985 e la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.244/E del 23/7/2002

4. Gli interessi di mora e l'IVA.

L'ordinamento italiano (art.15 del DPR 633/72) prevede che le indennità di mora debbono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto oggettivo, in quanto costituiscono, non il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di bene, bensì il risarcimento del danno per il ritardato pagamento.

Ciò stante, l'addebito degli interessi di mora non dà luogo ad alcuno degli obblighi IVA (emissione della fattura, registrazione del documento e presentazione della dichiarazione).

Ove si intenda comunque emettere un documento di addebito di detti interessi, si può motivare l'esclusione IVA facendo riferimento all'art.15, punto 1), del DPR 633/72.

Tale fattura è irrilevante agli effetti della determinazione del volume di affari e non deve quindi essere riportata nel quadro VE della dichiarazione annuale IVA.

Resta inteso che per gli addebiti eccedenti l'ammontare di Euro 77,47 è dovuto il tributo di bollo nella misura di Euro 1,29 trattandosi di addebito escluso da IVA (art.13 della Tariffa, parte I, dell'imposta di bollo approvata con il DM 20/8/1992, principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo di cui all'art.6 della Tabella, allegato B, al DPR 642/72).

5. I riflessi del D.Lgs. 231/2002 sugli schemi negoziali.

L'automatismo dettato dal decreto 231 esplica effetti non solo dal punto di vista della costituzione in mora del debitore inadempiente, ma anche in relazione alla decorrenza degli interessi moratori e alla determinazione del relativo saggio.

Infatti, in base al disposto degli artt.4 e 5 del decreto in commento, ove le parti negoziali non dispongano diversamente, gli interessi moratori decorrono automaticamente, per la generalità dei casi⁷:

- a) trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (o di documento equivalente) da parte del debitore. A questo riguardo si ritiene che la parte contrattuale interessata ad eccepire l'inadempienza dell'obbligazione di pagamento possa attestare la cennata data con la trasmissione della fattura a mezzo plico postale raccomandato;
- b) trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della merce o dalla data della prestazione di servizio, quando non sia possibile determinare la certezza della data di cui al precedente paragrafo ovvero quando la fattura è pervenuta al debitore anteriormente alla data di ricezione della merce o dell'effettuazione della prestazione. A questo proposito è senza dubbio importante, per la cessione di beni mobili, che la data della ricezione della merce risulti dal documento di trasporto di cui all'art.1, comma 3, del DPR 472/96, e che, per le prestazioni di servizi, sia redatto un documento attestante l'ultimazione della prestazione.

Nell'eventualità che il contratto o la legge preveda l'attestazione di conformità del bene o del servizio alle previsioni contrattuali o di legge, i 30 giorni decorrono da detta attestazione ove a tale data sia già stata emessa la fattura.

Resta ferma la possibilità delle parti di fissare un termine di pagamento diverso da quello previsto dal D.Lgs.231.

E' prassi, ad esempio, determinare il termine di pagamento della fattura a 30 o 60 giorni dalla "data di fine mese della fattura". In pratica, se la fattura reca la data del 15 febbraio 2003, il termine di pagamento "a 30 giorni dalla data di fine mese della fattura" è il 30 marzo 2003.

⁷ Regole particolari sono previste per i prodotti alimentari deperibili (art.4, comma 3, del D.Lgs. 231/2002).

Nel decreto 231 sono inoltre previste delle regole per determinare il saggio degli interessi moratori qualora le parti del contratto non abbiano diversamente stabilito.

Stante, infatti, l'art.5 del decreto in parola, il saggio degli interessi moratori «è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi».

Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia di detto saggio, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

In pratica, le Società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, ove non assumano una precisa determinazione in sede contrattuale, vengono a conoscenza della misura del tasso di interesse moratorio dopo la chiusura dell'esercizio, pur incidendo tale notizia incide sulla situazione economica dell'esercizio stesso.

Dal punto di vista operativo, come detto, le parti possono concordare di disapplicare il decreto 231, determinando autonomamente sia il momento a decorrere dal quale far maturare gli interessi di ritardato pagamento, sia il saggio degli interessi stessi.

Le parti negoziali possono regola questo specifico aspetto pattuendo, ad esempio, che «in relazione alle previsioni del D.Lgs. 231/2002 in ordine al perseguimento delle negligenze contrattuali relative alle obbligazioni pecuniarie, le parti concordano che le fatture derivanti dal presente contratto verranno liquidate entro i 30 giorni successivi alla data della fine del mese in cui le fatture stesse vengono emesse e che il tasso moratorio è quello legale».

Conclusioni.

In estrema sintesi, l'effetto operativo del D.Lgs. 231/2002 riguarda in prevalenza i contribuenti in esercizio di impresa, postochè per essi:

- è senza dubbio messa in risalto la necessità di rilevare per competenza gli interessi moratori, sia attivi che passivi.
Resta ferma l'opportunità di avvalersi delle disposizioni fiscali (art.71, comma 6, del DPR 917/86) che consentono di assoggettare ad imposizione gli interessi moratori attivi soltanto nell'esercizio del loro incasso (svalutazione dei cediti per interessi di mora ovvero accantonamento in apposito "Fondo rischi interessi di mora").
- è utile favorire la determinazione oggettiva, per competenza, degli interessi di mora con la formulazione di schemi negoziali recanti apposite clausole tendenti a stabilire la misura degli interessi moratori valevole tra le parti nonché la data della loro decorrenza;
- è opportuno che venga dimostrato il rispetto dei criteri di economicità laddove non venga dato corso all'incasso dei crediti per interessi di mora iscritti.